

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10870	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 4	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al O.Re.Co.	<input type="checkbox"/>
Il _____	
Prot. n. _____ elenco n. _____	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. CONFERMA.

L'anno **duemilasedici** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MOSSALI ALFREDO	Presente
VALCESCHINI SONIA	Presente
PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO	Presente
BOLDRINI MATTEO	Assente
FIENI MANUEL	Presente
SIGNORELLI ROMANO	Presente
MAFFI MILENA	Presente
BETTI ANDREA	Assente
PLEBANI MARCO	Presente
MRINI LIVIO	Presente

Totale presenti n. 8
Totale assenti n. 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI DOTT.SSA LILIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALFREDO MOSSALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1, comma 669 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni il quale dispone che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».*

VISTO l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

CONSIDERATO CHE il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

CONSIDERATO CHE l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, del 02.08.2014.

VISTI:

a) l'art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che *“l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”;*

b) l'art. 1, comma 677 e ss.mm., della legge n. 147/2013 secondo cui *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per*

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

c) l'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo 1, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

d) l'art. 1, comma 678 e ss.mm., della legge n. 147/2013 il quale dispone che “*Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.*”;

e) l'art. 1, comma 681 e ss.mm., della legge n. 147/2013 il quale prevede che “*Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.*”;

f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il “*Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*”;

g) l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato prospetto (allegato 1) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

CONSIDERATO CHE:

a) l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

b) il blocco tariffario imposto non consente l'utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

c) nel quantificare il gettito totale TASI per l'anno 2016, si è dovuto tenere conto delle nuove fattispecie normative di esenzione (abitazione principale sia per il proprietario che per l'occupante);

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l'anno 2016 un importo pari ad Euro 22.000,00;

Considerato tutto quanto sopra indicato, l'Ente conferma per l'anno d'imposta 2016, le medesime aliquote, detrazioni, e agevolazioni già approvate per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/7/2015:

A) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipologia C/2, C/6 e C/7), classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	1,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1,00
ALIQUOTA DI BASE Applicabile a tutte le fattispecie imponibili, tra cui anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ad eccezione dei terreni agricoli, se non diversamente in precedenza specificato	1,00

DATO ATTO CHE:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella **misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

b) si fa rimando alla deliberazione n. 10 del 25/07/2015 per il rispetto dei vincoli di somma delle aliquote deliberate;

RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2016, le aliquote per la TASI come sopra indicate.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni, recante la disciplina delle modalità e le scadenze per i versamenti dalla TASI.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 254 del 31/10/2015) il quale dispone (cfr. art. 2, c. 1) che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016”.*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 07/03/2016) il quale dispone (cfr. art. 1, c. 1) che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016.”*

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti

della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell'atto, rispettivamente ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli nr. 8 (otto) espressi nelle forme di legge dai nr. 8 (otto) amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** e di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente **RICHIMATA** l'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. che dispone l'invio delle provvedimento.
- 2. DI INDIVIDUARE** come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, previsto in Euro 22.000,00, quelli indicati nel prospetto (allegato 1) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica dei relativi costi.
- 3. DI CONFERMARE E DETERMINARE** per l'anno 2016, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" (quale componente della IUC) già approvato per l'anno 2015 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/07/2015:

A) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipologia C/2, C/6 e C/7), classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	1,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1,00
ALIQUOTA DI BASE Applicabile a tutte le fattispecie imponibili, tra cui anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ad eccezione dei terreni agricoli, se non diversamente in precedenza specificato	1,00

- 4. DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5. **DI DARE ATTO** che il gettito della TASI stimato in €. 22.000,00 è destinato ad assicurare parte della copertura del costo dei servizi indivisibili indicati nell'allegato (Allegato 1).
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
7. **DI DARE ATTO** che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02/08/2014, nonché alla normativa statale vigente.
9. **DI ALLEGARE** copia del presente atto al bilancio di previsione per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000.
10. **DI DISPORRE** ai sensi dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 l'invio della presente deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli nr. 8 (otto) espressi nelle forme di legge dai nr. 8 (otto) amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

ALLEGATO 1

SERVIZI INDIVISIBILI, individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI.

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- Cap. 10820201	€ 22.000,00
---	--------------------

Seduta del Consiglio Comunale del 28.04.2016

OGGETTO

**DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. CONFERMA.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Barcella rag. Gianmario

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rafani dott.ssa Liliana

.....

PARERE DI CONFORMITA' DELL'ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97,
comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rafani dott.ssa Liliana

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to MOSSALI ALFREDO

Il Segretario Comunale
F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi; 06.05.2016

Addì, 06.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addì; 06.05.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFANI DOTT.SSA LILIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liliana Rafani".

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Addì, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFANI DOTT.SSA LILIANA